

## VERBALE DI ACCORDO

In data 04 febbraio 2026, si sono incontrati SFBM S.p.A. e le RSU, al fine di introdurre una deroga migliorativa rispetto a quanto disciplinato dal CCNL Energia e Petrolio, riconoscendo ai dipendenti degli stabilimenti la facoltà di scelta in merito alle modalità di corresponsione delle ore di lavoro straordinario, ivi incluso il pagamento al 100%. Le parti, a seguito di approfondito confronto, convengono quanto segue.

### Premesso che:

- il CCNL Energia e Petrolio a decorrere dal 23 luglio 1998 ha fissato per i lavoratori giornalieri l'orario di lavoro settimanale in **37 ore e 40 minuti** con assorbimento delle 6 giornate di riposo compensativo ex articolo 10 comma 3 CCNL del 3/06/1994;
- La Società applica già, anche per il personale degli stabilimenti, un orario settimanale di **37 ore e 40 minuti**, articolato su cinque giorni con turno unico giornaliero di **7 ore e 32 minuti**;

### Tutto ciò premesso

(Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo).

Le Parti concordano quanto segue

#### Art. 1 - Deroga al CCNL e modalità di gestione dello straordinario

In conformità a quanto previsto dal CCNL Energia e Petrolio, restano ferme le modalità di gestione delle ore di lavoro straordinario già in essere, ovvero:

- a) Accantonamento del 100% delle ore di straordinario in conto ore/COI;
- b) Accantonamento del 50% delle ore di straordinario in conto ore/COI e 50% retribuite nel mese di competenza;

In deroga migliorativa a quanto previsto dal CCNL, e con decorrenza 1° marzo 2026, ai lavoratori è altresì riconosciuta la facoltà di optare per il pagamento del 100% delle ore di lavoro straordinario, con applicazione delle maggiorazioni contrattualmente previste, in alternativa alle modalità di cui alle lettere a) e b).

#### Art. 2 - Modalità di esercizio della scelta

La scelta della modalità di corresponsione delle ore di straordinario è rimessa al singolo lavoratore ed ha validità annuale.

Il lavoratore dovrà comunicare per iscritto la propria opzione all'Ufficio del Personale entro il 31 dicembre di ciascun anno, in assenza di comunicazione troverà applicazione la modalità ordinaria prevista dal CCNL.

#### Art. 3 - Sperimentalità dell'intesa

Le Parti riconoscono al presente accordo, carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica circa la sua efficacia entro la fine di ciascun anno, senza escludere la possibilità di ritorno alle modalità in vigore alla data di sottoscrizione.


Il presente accordo, solo per gli argomenti trattati, annulla e sostituisce tutte le precedenti intese e regolamentazioni.

L'accordo ha decorrenza dal 1° marzo 2026 e scadrà il 31 dicembre 2026 salvo mantenere tutti gli effetti fino al suo successivo rinnovo, sostituzione o revoca o revisione per mutamenti organizzativi. Qualora intervenissero modifiche legislative o contrattuali incompatibili con il presente accordo, le Parti si incontreranno per valutarne l'adeguamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

SFBM Spa

Rsu

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. At the top right, there is a signature in blue ink. Below it, on the left side, there are two more signatures in blue ink. On the right side, there are two signatures in black ink, one above the other. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.